



SAVIP  
Segreteria Nazionale  
Via Pola, 93  
00040 Pomezia (RM)

Rif.: DREP/VP/41232-1/6243

All. 2.

Oggetto: nota del 12 marzo 2005 relativa a sistemi di monitoraggio satellitare.

1. Nello scusarci per il ritardo con il quale diamo formale riscontro alla Vs. nota, dovuto all'elevata mole di lavoro gravante su una struttura di limitate dimensioni, si comunica che, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute in relazione al trattamento di dati personali dei lavoratori mediante sistemi di comunicazione elettronica, questa Autorità, con specifico riferimento all'utilizzo di internet e della posta elettronica, ha provveduto, per i profili di propria competenza, ad emanare alcune linee guida per rendere l'utilizzo degli strumenti informatici sui luoghi di lavoro conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (v. provvedimento a carattere generale del 1° marzo 2007, reperibile sul sito <http://www.garanteprivacy.it>, doc. web n. 1387522). Tale provvedimento, tra l'altro, ribadisce la necessità che, nell'ambito di un trattamento di dati personali connesso all'utilizzo dei predetti strumenti, siano comunque rispettate le normative di settore e, in particolare, quella relativa all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (v., in particolare, punto 4 e 5.1).

2. Riservandoci di comunicarVi eventuali decisioni più specificamente dedicate ai profili da Voi evidenziati, si allegano comunque alla presente copia di alcuni provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi a strumenti che consentono la localizzazione: si tratta, in particolare, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione IV, 24 giugno 2004 in tema di installazione di impianti di controllo satellitare su autovetture di pronto intervento di un'impresa erogatrice di gas e della risposta ad istanza di interpello del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'attività ispettiva, prot. n. 25/I/0006585 del 28 novembre 2006 in materia di computer



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

palmaria assegnati in dotazione agli Informatori Scientifici del Farmaco.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si prega, in caso di eventuali ulteriori comunicazioni, di indicare l'oggetto e il riferimento sopra riportati.

Il dirigente  
(dr. Roberto Lattanzi)



Roma, 28 novembre 2006

**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Al Sindacato Lavoratori Industria Farmaceutica –  
Cobas  
Casella Postale 105 C.P.O.  
89900 Vibo Valentia*

*Prot. n. 25/I/0006585*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Sindacato Lavoratori Industria Farmaceutica - Cobas - controllo a distanza dell'attività dei lavoratori attraverso sistema informatico.

Il Sindacato Lavoratori Industria Farmaceutica ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla riconducibilità alla disciplina di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970, richiamato dall'art. 114 D.Lgs. n. 196/2003, dell'utilizzazione di un *computer* palmare in dotazione agli Informatori Scientifici del Farmaco, dipendenti di alcune aziende farmaceutiche, addetti al lavoro esterno consistente nel divulgare la conoscenza delle caratteristiche dei farmaci a studi medici o strutture ospedaliere. Tali strumenti informatici sarebbero muniti di apposito programma volto a registrare e, successivamente, inviare, via *internet*, al *server* aziendale, l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso le strutture sanitarie, memorizzandone data ed ora. Con l'eventuale dotazione di apposita scheda *sim*, sarebbe possibile, inoltre, verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai suddetti lavoratori.

Acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Considerato che l'art. 4, comma 2, L. n. 300/1970 stabilisce la necessità di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di accordo, di apposita autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro per l'installazione di impianti richiesti da esigenze organizzative, produttive e della sicurezza del lavoro "dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", non può escludersi la riconducibilità dello

strumento in questione all'ambito applicativo della suddetta disciplina, la cui violazione è, inoltre, penalmente sanzionata dall'art. 38 della medesima legge, richiamato dall'art. 171 D.Lgs. n. 196/2003.

La potenzialità di controllo a distanza del sopracitato sistema informatico emerge, infatti, dalla descrizione delle relative caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento, effettuata dallo stesso interpellante.

In effetti, tale strumento, pur non installato per finalità di controllo a distanza sull'attività dei singoli lavoratori, risulta potenzialmente utilizzabile in tal senso, in quanto consente di conoscere nel tempo l'attività di ogni lavoratore, nonché di ricostruirne gli spostamenti effettuati sul territorio. Pertanto, dalla lettura e dalla composizione dei dati potrebbe indirettamente essere effettuata una forma di controllo a distanza dell'attività degli Informatori Scientifici del Farmaco.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970, l'effettiva installazione ed utilizzazione del sistema informatico suddetto richiede, dunque, la preventiva sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, a seguito di istanza del datore di lavoro, il provvedimento autorizzativo della Direzione provinciale del lavoro competente, volto a disciplinare le modalità per l'uso di tale impianto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

PP

MS

che la peculiarità delle finalità aziendali giustifica l'adozione di più efficaci strumenti di controllo del territorio e che, pertanto, non è congruo procedere al diniego, assumendo una autonoma e discrezionale valutazione degli standard di efficacia-efficienza organizzativa, che porti a giudicare eccessiva ed ultronea l'adozione del *software* sul solo presupposto che l'introduzione della nuova tecnologia nulla aggiungerebbe in termini di utilità gestionale all'attuale assetto di mezzi organizzativi in dotazione dell'azienda;

*atteso*, relativamente al punto 3 delle esigenze aziendali — « conseguimento di un risparmio economico sui premi relativi agli automezzi » — che l'autonomia giustificativa delle esigenze dedotte al punto 1 e 2, ne esclude ogni rilevanza ai fini dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'art. 4 per l'autorizzazione all'installazione del sistema;

*tenuto conto* della risoluzione 15 dicembre 1971 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decidendo in merito ad un caso che, ai fini dell'autorizzazione, può ritenersi equiparabile al presente in oggetto — ovvero l'installazione di tachigrafi sugli automezzi in dotazione di autisti — dispose che ove dall'installazione di tali apparecchiature derivi la possibilità di utilizzazione secondaria, quali mezzi tecnici per il controllo della costanza dell'impegno lavorativo, l'Ispettorato del lavoro è tenuto a provvedere, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, alle appropriate, eventuali prescrizioni per l'adeguamento e le modalità d'uso dei suddetti impianti;

*ritenuto*, pertanto, in accoglimento dei motivi di impugnazione, di dover annullare il provvedimento di diniego all'autorizzazione del richiesto sistema di controllo satellitare sugli automezzi in dotazione della GESAM;

*decreta*

In accoglimento dei motivi di impugnazione di cui al ricorso proposto dalla GESAM s.p.a. con atto del 23 marzo 2004, il provvedimento prot. 1398 del 23 febbraio 2004 con il quale la Direzione provinciale di Lucca ha negato l'autorizzazione all'installazione di n. 8 apparecchi satellitari su altrettanti mezzi di servizio, è annullato.

La D.P.L. di Lucca provvederà pertanto ad emettere nuovamente sull'istanza aziendale le disposizioni tecniche più idonee a consentire il temperamento delle esigenze aziendali con quelle dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, secondo comma.

Il presente decreto dovrà essere portato a conoscenza, a cura della Direzione aziendale, del personale dipendente. — *Omissis*.

## IL CONTROLLO SATELLITARE SULL'AUTOVETTURA E LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO A DISTANZA EX ART. 4 ST. LAV.: UN PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO

1. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si commenta fa seguito a un ricorso gerarchico contro il provvedimento della Direzione provinciale del lavoro di Lucca, che negava l'autorizzazione a installare impianti satellitari sugli automezzi in dotazione delle unità mobili di pronto intervento di una società fornitrice di gas metano.

La vertenza sorge a seguito dell'esito infruttuoso del tentativo di accordo promosso dalla società interessata con le rappresentanze sindacali aziendali e provinciali, al fine di ottenere il consenso a dette installazioni, in ottemperanza all'art. 4, secondo comma, St. lav. La società attiva dunque la apposita procedura autorizzatoria prevista dalla medesima disposizione, innanzi alla competente Direzione provinciale; questa respinge l'istanza ritenendo che le apparecchiature in questione contrastino con il divieto di controllo a distanza sull'attività dei lavoratori, di cui al primo comma dell'art. 4 cit. e non possano essere legittimate dalla norma del secondo. Il Ministero, ritenendo al contrario la legittimità dell'installazione, annulla il provvedimento di diniego e concede l'autorizzazione.

I profili di interesse della questione attengono essenzialmente alla novità dell'oggetto (il c.d. sistema GPS), che va ad arricchire la casistica applicativa dell'art. 4 St. lav., e alla sua duplice caratterizzazione quale strumento di potenziale controllo sull'attività dei lavoratori addetti al servizio, connotato altresì da una specifica inerenza alle esigenze *intra sensu* organizzative della società datrice di lavoro. Ciò induce a soffermarsi sui profili salienti della disciplina di cui all'art. 4, prima di una più dettagliata disamina del caso di specie.

2. Nelle intenzioni del legislatore, l'attività di vigilanza sul corretto adempimento costituisce un profilo caratterizzante dal sinallagma dal lato del creditore della prestazione lavorativa, ma occorrono limiti funzionali al suo esercizio, per scongiurare il rischio che il controllo sul lavoratore, attuato in maniera continua e vessatoria, si traduca in una aggressione del valore-persona implicato nel rapporto di lavoro, e in particolare nella compressione di una sua intangibile sfera di riservatezza (1).

(1) La dottrina è pressoché compatta nell'individuare il bene tutelato dall'art. 4 essenzialmente nella riservatezza: si vedano, tra gli altri, AMOROSO-DI CERBO-MARESCO, *Il*

L'impresa ricorrente, allegando rilevanti esigenze organizzative relative all'efficienza e affidabilità del servizio di reperibilità e di pronto intervento, attivava le procedure di confronto con le istanze rappresentative dei lavoratori (8) per ottenere il consenso all'installazione, su ciascun automezzo in dotazione delle squadre operative di intervento, di impianti satellitari destinati a integrare e progressivamente sostituire il servizio di chiamata via radio, supportato dall'utilizzo di telefoni cellulari, già utilizzato in precedenza, ma ritenuto non completamente affidabile a causa del rischio di mancata copertura del segnale in alcune località. Il nuovo sistema GPS, del quale l'azienda intendeva dotarsi, avrebbe invece assicurato un più efficace soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza e continuità del servizio. Tale strumentazione e il relativo *software* consentono infatti: la visualizzazione in tempo reale su mappa elettronica della dislocazione degli automezzi, ai fini del coordinamento delle risorse mobili sul territorio; l'esatta individuazione del punto di intervento; la gestione satellitare delle comunicazioni per la segnalazione di emergenze e per l'assegnazione immediata dell'intervento al mezzo più vicino al luogo della richiesta; la configurazione del tragitto ottimale tra posizione del mezzo e luogo dell'intervento; la memorizzazione e certificazione sul *software* di supporto dei dati relativi ai percorsi effettuati, alla velocità dei mezzi, ai tempi di arrivo sul luogo della segnalazione.

Le r.s.a. si opponevano all'installazione ravvisando, soprattutto nelle possibilità di monitoraggio in tempo reale della dislocazione degli automezzi sul territorio e di registrazione dei percorsi e dell'attività dei mezzi, una illecita modalità di controllo (sia pure indiretto) sui dipendenti addetti al servizio e un indebita ingerenza nella sfera di autonomia decisionale dei lavoratori sul percorso da effettuare.

Il conflitto di interessi venuto a profilarsi è netto: da un lato possono infatti integrate le esigenze aziendali che fanno transitare l'ipotesi *de qua* nell'area del « divieto flessibile » di cui al secondo comma; d'altro lato, ostano al perfezionamento della soluzione concordata le invocate esigenze, in astratto parimenti meritevoli di tutela, relative al mantenimento della sfera di autonomia e libertà garantita ai lavoratori nell'espletamento delle mansioni. Tale sfera di libertà si assume turbata, se non compromessa, dall'impiego di una strumentazione idonea di per sé a esportare il controllo sull'attività dei lavoratori, quanto meno in relazione agli spostamenti effettuati. Un conflitto, dunque, che risulta im-

(8) Il previo esperimento del tentativo di accordo è sempre condizione vincolante o dell'installazione, in caso di esito positivo, o, in caso di esito negativo, dell'accesso alla procedura ulteriore da attivarsi dinanzi alle DPL (P. Roma 13 gennaio 1988; Cass. 16 settembre 1997 n. 9211, che ravvisa nel mancato tentativo di accordo un comportamento antisindacale).

possibile comporre *a priori*, in base a una considerazione astratta dei diversi interessi; in casi simili, solo un accertamento in concreto circa la sussistenza di effettive finalità di organizzazione ed efficienza del servizio approntato dall'impresa può consentire di sciogliere l'alternativa tra individuare nel diritto dei lavoratori alla riservatezza un interesse destinato legalmente a prevalere (in applicazione del primo comma), ovvero ammettere l'installazione, spostandosi il pur necessario contemperamento sul piano della determinazione delle modalità di installazione e di utilizzo (in applicazione del secondo comma).

Tale attività di concreta ponderazione degli interessi in gioco, da condursi sulla base di una specifica valutazione in fatto (anche di natura tecnica), nella inconciliabilità delle posizioni in sede di confronto sindacale, non può che essere demandata al potere autoritativo del competente organo amministrativo (la Direzione Provinciale del Lavoro e, in sede di ricorso, il Ministero del lavoro): in tal caso la valutazione delle circostanze oggettive e la risoluzione del conflitto avviene nel corso di un'attività procedimentalizzata, con la partecipazione dei soggetti interessati, destinata a concludersi con la concessione o il diniego di un provvedimento di natura autorizzatoria contenente la dettagliata regolamentazione delle modalità d'uso.

La vicenda si conclude con il provvedimento del Ministero che, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'applicazione del sistema di controllo satellitare sugli automezzi in dotazione della società distributrice di gas, ritenendo « non sufficientemente motivata » la valutazione espressa dalla Direzione Provinciale del Lavoro in ordine all'utilizzo investigativo e di controllo che il sistema avrebbe potuto realizzare. L'autorizzazione viene concessa sul presupposto che « la mera possibilità di controllo a distanza dei lavoratori non ha per sé valore decisivo » e tenuto conto, oltre alle esigenze aziendali di organizzazione del servizio, del « valore sociale di salvaguardia dell'incolumità delle persone e delle cose », che impone al gestore precisi obblighi normativi di adeguamento a certi standard. Il bilanciamento viene così risolto a favore dell'interesse dell'impresa, con l'importante precisazione che « non è congruo procedere al diniego assumendo un'autonomia e discrezionale valutazione degli standard di efficacia-efficienza organizzativa che porti a giudicare eccessiva e ultronea l'adozione del *software* sul solo presupposto che l'introduzione della nuova tecnologia nulla aggiungerebbe in termini di utilità gestionale all'attuale assetto di mezzi organizzativi in dotazione dell'azienda ».

4. Pare interessante il confronto con il caso, apparentemente affine ma risolto in senso opposto, della installazione di tachigrafi sugli auto-

Tale è la finalità politica che si condensa nell'art. 4, che integra il ritegno delle limitazioni al legittimo esercizio dei poteri di controllo con la disciplina di quella specifica modalità del controllo che si realizza a distanza con l'ausilio di apposite apparecchiature: modalità particolarmente insidiosa perché suscettibile di consentire una « vigilanza continua ed anelastica » (Relazione ministeriale al disegno di legge) e di esorbitare dalla valutazione della prestazione lavorativa e dei suoi risultati, per ricadere nella più ampia sfera della « attività del lavoratore » sul luogo di lavoro, comprensiva di tutti i comportamenti strettamente pertinenti a questi come persona (2).

In un trentennio di prassi applicativa, si è venuta affermando una nozione assai lata di controllo a distanza: dottrina e giurisprudenza ne hanno esteso la portata sino a ricomprendervi, oltre alla proiezione spaziale, quella temporale (3), senza dare reale importanza al fatto che i controlli siano continui o saltuari (4).

Parallelamente, da anni si dibatte sull'opportunità o necessità di prevedere i congegni normativi di cui all'art. 4 St. lav. per adeguarli alla realtà dell'organizzazione d'impresa, in costante evoluzione (5). È indubbio che gli strumenti di regolamentazione necessitano di continuo adattamento e sempre più precisa articolazione; a ciò sembra potersi far fronte attraverso un'opera ermeneutica in chiave evolutiva, alimentata dalla

controllo del lavoro, sub art. 4 l. n. 300/1970, Milano, 2001, 31; CASCIOLI, *I controlli del datore di lavoro*, RCDL, 1992, II, 571 ss.; CATAUDELLA, *Dignità e riservatezza del lavoratore (tutela della)*, *Enc. Giur. Treccani*, XI, Roma, 1989; ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979, 69; SCIALOJA-BRANCA, *Commentario del codice civile. Statuto dei diritti dei lavoratori*, Bologna, 1972, 161; SCILLERI, *L'esercizio del potere di vigilanza e controllo del datore di lavoro*, RGL, 2002, II, 518 ss.; VICICONTE, *Licetità e illiceità del controllo a distanza del lavoratore subordinato nel quadro generale dei controlli del datore di lavoro*, LPO, 2000, I, 234 ss.

(2) Insistono in particolare sull'ampiezza di questa locuzione, non a caso impiegata sub art. 4, a differenza della più ristretta espressione « attività lavorativa » contemplata dalle norme contigue: CASCIOLI, *I controlli del datore di lavoro*, cit., 814-5; CHERICONI, *Art. 4 Statuto dei lavoratori: impianti audiovisivi*, LPO, 1987, 125; GENTILE, *Innovazioni tecnologiche e art. 4 dello Statuto dei lavoratori*, DL, 1996, I, 477.

(3) In particolare, è stato ritenuto controllo a distanza suscettibile di ricadere nel ritegno anche il controllo successivo derivante dalla ricostruzione e analisi dei dati ricavati dalla registrazione delle operazioni dei lavoratori: si veda P. Milano 5 dicembre 1984.

(4) Cass. 6 marzo 1986, n. 1490.

(5) La bibliografia sul tema è amplissima; per citare solo alcuni contributi: DEL-ROSSO, *Art. 4 St. lav. ed elaboratori elettronici*, DL, 1986, I, 487; FANELLI, *Informatica e diritto del lavoro*, DL, 1985, I, 27 ss.; FEZZA, *Modificare l'art. 4 St. lav.?*, L80, 1985, II, 380; GENTILE, *Innovazioni tecnologiche e art. 4 dello Statuto dei lavoratori*, cit., 498; PADOVANI, *Il controllo a distanza dell'attività lavorativa svolta mediante elaboratori elettronici*, q. Riv., 1985, II, 252 ss.; VASSI, *Software e controllo a distanza sul lavoratore*, FI, 1985, 285 ss.; SCORCELLI, *Uno del sistema informatico aziendale e controlli del datore di lavoro*, D&L, 2002, I, 39 ss.; STENICO, *L'esercizio del potere di controllo « informatico » del datore di lavoro sugli strumenti tecnologici dell'ultima generazione*, RGL, 2003, I, 117 ss.; VENEZIANI, *L'art. 4 St. lav.: una norma da riformare?*, RGL, 1991, I, 79 ss.

concretezza dei casi, sempre nuovi, che il flusso delle innovazioni e il progredire delle conoscenze può prospettare. Si può convenire sull'opportunità di apprestare specifici rimedi integrativi per la puntuale disciplina dei casi di maggiore complessità, ma la norma « di principio », destinata a dettare le linee guida per orientare la composizione degli interessi in gioco, non può che esprimere criteri generali e trovare una formulazione elastica e il più possibile « aperta ». E l'art. 4 conserva una spiccata valenza in tal senso, poiché opportunamente, una volta fissato il limite invalicabile del divieto di uso per il controllo mirato sui lavoratori, affida in prima battuta l'individuazione delle fattispecie lecite e la ricerca degli equilibri tra opposti interessi non ad una rigida predeterminazione casistica, ma alla codeterminazione dei soggetti coinvolti (6).

Di questa vitalità della norma è un esempio la fattispecie in esame, che, mai considerata precedentemente, trova agevole inquadramento nelle ampie coordinate dell'art. 4, arricchendone la casistica e proiettando ulteriormente al futuro, su aree ed oggetti sempre nuovi, l'*intentio legis* originaria.

3. Nel merito della questione in esame, occorre premettere che l'attività della società ricorrente consiste nella vendita e distribuzione di gas metano: la potenziale pericolosità di tale attività si correla a precisi obblighi di carattere normativo per le imprese esercenti, definiti in maniera puntuale dalla « Direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas » (7).

Detta normativa pone espressamente a carico del gestore del servizio di distribuzione (agli artt. 25 ss.) l'obbligo di dotarsi di una « organizzazione di attrezzature e procedure scritte finalizzata a garantire una tempestiva ed efficiente gestione delle emergenze e degli incidenti da gas »; l'obbligo di predisporre all'uopo un servizio di pronto intervento e/o di reperibilità; l'obbligo di « rilevazione e registrazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento »; in generale il distributore è tenuto ad una continua ispezione degli impianti e della rete per la ricerca di eventuali dispersioni di gas pericolose per la pubblica incolumità e per l'ambiente, o per prevenire interruzioni della continuità del servizio.

(6) ASSANTI-PERA, *Commentario allo Statuto dei diritti del lavoratore*, Padova, 1972, 25; BELLAVISTA, *I poteri dell'imprenditore e la privacy del lavoratore*, cit., 161; GENTILE, *Innovazioni tecnologiche e art. 4 dello Statuto dei lavoratori*, cit., 501; VICICONTE, *Licetità e illiceità del controllo a distanza del lavoratore subordinato nel quadro generale dei controlli del datore di lavoro*, cit., I, 236.

(7) Delibera n. 236/00 del 28 dicembre 2000, emanata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ai sensi dell'art. 2, dodicesimo comma, lett. h), della l. n. 481/1999.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione IV, 24 giugno 2004, decr. su ricorso di GESAM s.p.a. (avv. M. e P. Cattani).

*Annulla provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca 23 febbraio 2004.*

**Impianti audiovisivi di controllo a distanza - Impianti di controllo satellitare su autovetture - In funzione di esigenze tecnico-organizzative del servizio di pronto intervento di impresa erogatrice di gas - Legittimità.**

*Al fine di migliorare l'efficienza e la tempestività degli interventi di emergenza effettuati dalle squadre di servizio di una società distributrice di gas, è da considerarsi legittima l'installazione di apparecchi satellitari di controllo su mezzi aziendali: il mero controllo a distanza del lavoratore non viola, di per sé, il divieto di cui all'art. 4, primo comma, St. lav., tanto più ove la peculiarità dell'attività dell'azienda e la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose imponga la costante reperibilità dello stesso lavoratore (1).*

*Il Direttore Generale,*

*visto* l'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, recante « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento »;

*visto* il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, relativo alla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

*visto* l'art. 16, primo comma, lett. i), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

*vista* la l. 31 dicembre 1996, n. 675 « Tutela delle altre persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali »;

*visto* il ricorso presentato dalla GESAM s.p.a. — sede legale in Lucca, via Nottolini, 34 — in data 23 marzo 2004 avverso il provvedimento prot. 1398 del 23 febbraio 2004, con il quale la Direzione Provinciale di Lucca ha negato, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, l'autorizzazione all'installazione di n. 8 apparecchi satellitari su altrettanti mezzi di servizio;

*acquisita* la relazione istruttoria della D.P.L. di Lucca, pervenuta in data 13 maggio 2004;

*preso atto* che priva di riscontro è rimasta la raccomandata 16 aprile 2004, con la quale, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla presente decisione, copia del ricorso è stata trasmessa alla r.s.u. della GESAM s.p.a. al fine di produrre, entro 20 giorni dal suo ricevimento, eventuali deduzioni e documenti;

*considerato* che l'istanza aziendale, datata 7 gennaio 2004, di autorizzazione all'installazione del predetto sistema satellitare, è motivata dall'esigenza organizzativa di migliorare l'efficacia e la tempestività degli interventi di emergenza effettuati dalle squadre di servizio, e di fruire, in caso di contestazioni da parte dell'utenza, di uno strumento di certificazione obiettivo e puntuale in merito all'attività svolta;

*rilevato*, preliminarmente, che la D.P.L. di Lucca, con il provvedimento impugnato, ha negato l'autorizzazione sul presupposto che l'installazione del sistema satellitare « obiettivamente, consentirebbe anzitutto un controllo a distanza dei lavoratori durante l'effettuazione degli interventi e non semplicemente un controllo accidentale degli stessi »;

*tenuto conto* che l'attività svolta dall'azienda ricorrente consiste nella vendita e nella distribuzione di gas metano, sia per l'utenza civile che militare, e che risponde, quindi, ad un modello organizzativo nel quale la gestione delle emergenze riveste carattere di non secondaria importanza;

*constatato*, anche alla luce della suesposta considerazione, che non sufficientemente motivata si rivela la valutazione espressa dalla D.P.L. in ordine all'utilizzo obiettivamente investigativo e di controllo che il sistema richiesto verrebbe a realizzare; tale valutazione, inoltre, non tiene conto che a causa della peculiare attività svolta dall'azienda, la prestazione lavorativa dovuta dai dipendenti non può essere disgiunta dall'obbligo di reperibilità, e che, pertanto, resta escluso che uno strumento di localizzazione delle postazioni operative dislocate sul territorio, ovvero di comunicazione con le squadre di intervento, possa integrare gli estremi del divieto assoluto di cui al primo comma dell'art. 4 della l. n. 300/1970;

*atteso*, pertanto, che la semplice constatazione che dall'installazione dell'impianto possa derivare anche la mera possibilità del controllo a distanza dei lavoratori non ha di per sé valore decisivo; infatti è proprio tale potenzialità, in presenza delle esigenze aziendali considerate al secondo comma dell'art. 4, a rendere necessario, in mancanza di accordo aziendale con le r.s.a. dei dipendenti, l'intervento della D.P.L.;

*valutate*, nel caso di specie, fondate le censure della ricorrente avverso il provvedimento impugnato, in quanto la GESAM s.p.a., quale gestore di un servizio che si connota per valore sociale di salvaguardia dell'incolumità delle persone e delle cose, ha l'obbligo di dotarsi di mezzi di intervento idonei a ottimizzare i livelli di sicurezza, per meglio ottemperare alle disposizioni di cui alla delibera n. 236/00, concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas;

*riconosciute*, pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, infondate le motivazioni di diniego opposte alle esigenze aziendali, come definite al punto 1 « miglioramento dell'efficacia e della tempestività degli interventi » e al punto 2 « possibilità di dotarsi di un sistema di controllo obiettivo delle attività » del provvedimento impugnato; tali motivazioni, infatti, trascurano di considerare

(1) La nota di C. SANTINI segue il testo del provvedimento.

mezzi adoperati dai piazzisti dell'impresa per la distribuzione dei prodotti dell'azienda. L'imprenditore invocava esigenze organizzative di registrazione dei chilometri percorsi, delle velocità raggiunte e delle soste effettuate dal conducente «esclusivamente per rilevazioni tecnico-commerciali di valore statistico» e per la verifica dei costi di esercizio degli automezzi: di contro il soggetto rappresentativo dei lavoratori coinvolti contestava una «funzione di controllo a distanza, sia pure *a posteriori*, dell'attività dei piazzisti», intrinseca all'apparecchiatura e discutibile sul piano dell'opportunità e delle conseguenze psicologiche sui dipendenti interessati. L'allora Ispettorato del Lavoro di Milano respingeva la richiesta autorizzazione, disponendo la rimozione dei tachigrafi, sulla base della ritenuta assenza di ragioni organizzative o produttive (9).

Il confronto di due provvedimenti di segno contrario, a oltre un trentennio di distanza, potrebbe suscitare il dubbio che il processo di innovazione tecnologica che ha investito l'organizzazione d'impresa porti con sé una quasi fisiologica «flessibilizzazione» del divieto di cui all'art. 4. Tuttavia, se si indaga a fondo così non è: le due decisioni sembrano potersi ricondurre in sostanza all'applicazione del medesimo principio. Nel caso attuale, si è data prevalente importanza alle finalità aziendali, autorizzando l'installazione di un'apparecchiatura innovativa, destinata sul piano tecnico a migliorare l'efficienza di un servizio di particolare importanza; viceversa, nel caso più risalente, le «esigenze tecnico-commerciali» addotte dall'impresa, ugualmente sussistenti seppure in concreto più sfumate, furono ritenute insufficienti a giustificare la ben più rilevante compressione dei diritti dei lavoratori che ne sarebbe conseguita.

In entrambe le fattispecie il controllo è indiretto e asseritamente preterintenzionale; dunque la linea di demarcazione che consente di scegliere tra applicazione del primo e del secondo comma si individua nella sussistenza di ragioni organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro alla base della richiesta installazione. Ove esse non sussistano affatto, scatta il divieto inderogabile di cui al primo comma; se presenti, la norma del secondo comma dovranno essere oggetto di valutazione comparativa con il contrapposto interesse alla libertà e dignità dei lavoratori, in tal caso non prevalente *ex lege*, ma da confrontarsi con il *quantum* di utilità a scopi diversi dal controllo che le apparecchiature possono fornire.

Il secondo comma impone sempre, insomma, la ponderazione degli interessi, perché suo presupposto applicativo è l'effettiva e riscontrata

(9) Isp. Lav. Milano 26 luglio 1971. La questione ha riguardo ad apparecchiature che risultavano già installate al momento dell'entrata in vigore della l. n. 300/1970: la norma del caso di specie era dunque il terzo comma dell'art. 4, applicabile alle controversie circa il mantenimento o la rimozione di impianti preesistenti.

sussistenza di un certo grado di utilità per l'impresa. Proprio il grado di questa utilità rileva, alla luce di un criterio inespresso, ma desumibile in via sistematica, di indispensabilità e proporzionalità rispetto alla compressione dei diritti dei lavoratori (10). Potrebbe anche darsi cioè che sussistano esigenze aziendali, valutate però in sede comparativa come talmente ridotte da non giustificare il sacrificio della libertà dei lavoratori. Tale è il principio che sembra aver condotto a soluzioni discordanti nei due casi considerati.

Può dirsi in conclusione che il caso di specie conferma la lettura dell'art. 4 come «norma aperta». Dal provvedimento del Ministero emerge anzi l'indicazione per cui non può la Direzione Provinciale del Lavoro valutare irrilevante un apporto di efficienza e utilità fornito dall'impiego di tecnologie innovative. Ciò non è sufficiente a renderle legittime, ma costituisce presupposto della necessaria comparazione degli interessi sottesi. Per questa via, uno strumento nuovo va a calarsi in un'architettura normativa vecchia, confermandone le potenzialità di estensione ad ambiti e innovazioni tecnologiche che — al tempo della redazione della norma — non erano neppure prevedibili.

CHIARA SANTINI  
Dottoranda di ricerca  
in diritto processuale civile  
nell'Università «Tor Vergata» di Roma

(10) Si veda in particolare BELLAVISTA, *I poteri dell'imprenditore e la privacy del lavoratore*, cit., 159.